

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA E IL COMUNE DI VAL DI NIZZA PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____ nella sede legale dell'UNIONE LOMBARDA _____, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

⊗ il COMUNE DI _____ (di seguito COMUNE) con sede in _____ (PV) , in _____ n. __, Cod. Fisc. _____ rappresentato dal Sig. _____-, Sindaco pro tempore del Comune di _____, che agisce in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile

E

⊗ L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA (di seguito UNIONE) in persona del Presidente dell'Unione, _____, nato a _____ (____) il _____ e domiciliato per la sua carica presso la sede operativa dell'Unione in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del consiglio n° _____ del _____;

PREMESSO che:

- l'articolo 30 (Convenzioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti

- i Comuni di Ponte Nizza e Cecima con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Ponte Nizza e Cecima delle funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lettere A, B, C, D, E, F, H, I, L e L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con deliberazione della giunta dell'unione si è preso atto del trasferimento del personale dai comuni di Ponte Nizza e Cecima;
- con deliberazione di giunta dell'unione si è provveduto ad approvare la struttura organizzativa;
- con deliberazione di giunta dell'unione si è provveduto ad approvare il regolamento di uffici e servizi;
- con provvedimento del presidente sono stati nominati i responsabili dei servizi cui compete in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.
- lo statuto dell'unione all'articolo 40 – (Rapporti di cooperazione) prevede che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.
- lo statuto del comune di Val di Nizza che al titolo V – detta disposizioni inerenti forme collaborative e associative ed in particolare
 - o all'articolo 78 - Criteri generali prevede che
 1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico, ovvero mediante Consorzi, ai sensi dell'articolo 31.
 2. Il Comune assume fra i suoi obiettivi la possibile realizzazione di una Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico con i Comuni vicini.
 - o all'articolo 79 - Convenzioni per la gestione di servizi prevede che
 1. Il Consiglio comunale coordina, mediante convenzione, l'erogazione dei servizi nel territorio del Comune con l'erogazione dei servizi da parte di altri Comuni.
 2. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata. Le convenzioni possono riguardare la gestione di servizi nell'intero territorio del Comune, ovvero in alcune parti soltanto di esso.

3. Il Comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge.
 4. Ai fini della deliberazione delle convenzioni previste nel comma 2, il Consiglio comunale verifica preventivamente:
 - a) che il ricorso alla convenzione consenta al Comune di realizzare un'economia di spesa;
 - b) che la convenzione assicuri al Comune idonee forme di pubblicità sui risultati del servizio e sui relativi costi e di accesso alla documentazione, nonché garantisca il diritto dei Consiglieri comunali ad ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato;
 - c) che la convenzione abbia una scadenza determinata e che sia garantito al Comune di recedere dalla convenzione, col solo onere di un congruo preavviso
- le scuole dell'obbligo (Primaria e Secondaria di primo grado) ubicate in Ponte Nizza capoluogo sono frequentate dagli alunni dei comuni di Ponte Nizza, Cecima e Val di Nizza;
 - che la convenzione stipulata tra l'Unione Terre dei Malaspina e il Comune di Val di Nizza è scaduta e che è necessario disporre in ordine alla ripartizione tra l'Unione Terre dei Malaspina ed il comune di Val di Nizza con apposita convenzione di durata triennale per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, salvo rinnovo;
 - il consiglio dell'Unione con deliberazione n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di convenzione dando mandato al legale rappresentante dell'ente per la stipula
 - il consiglio del Comune di Val di Nizza con deliberazione n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di convenzione dando mandato al legale rappresentante dell'ente per la stipula

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (oggetto e fine)

L'unione ed il comune, nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra Enti, previste dal capo del Titolo III del D.Lgs. 267/2000, intendono disciplinare la ripartizione delle spese di gestione della Scuola dell'obbligo (Primaria e Secondaria di primo grado), a servizio dei due enti, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, salvo rinnovo.

Articolo 2 (definizione delle spese)

Sono soggette a riparto le spese di manutenzione ordinaria, che vengono, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, elencate come segue:

- fornitura energia elettrica,
- spese telefoniche,
- spese riscaldamento (gas metano) e manutenzione centrale termica,

- piccole spese varie (detersivi ...),
- revisione estintori,
- piccole forniture,
- sostituzione vetri,
- tinteggiatura interna.

Per l'individuazione delle spese di manutenzione ordinaria si farà comunque riferimento al Codice Civile.

articolo 3 (ripartizione delle spese)

Le spese di refezione verranno interamente ripartite tra gli enti aderenti alla presente convenzione in base al criterio della residenza dei bambini frequentanti ed al loro numero.

Le spese di manutenzione ordinaria, verranno ripartite secondo la seguente percentuale:

- Unione Terre dei Malaspina 67%
- Comune di Val di Nizza 33%

Le suddette percentuali potranno essere variate di anno in anno in base al variare del numero degli alunni.

Articolo 4 (ente capofila)

L'ente capofila per la gestione del servizio è l'Unione sul cui territorio è sita la struttura.

Articolo 5 (rimborso delle spese)

Il Comune capofila provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione anticipando quelle a carico degli altri enti ed al recupero delle somme nella misura fissata negli articoli precedenti con cadenza annuale previo invio di un rendiconto delle spese sostenute.

Articolo 6 (forme di consultazione)

Il rappresentante legale dell'ente capofila riferisce sull'andamento del servizio ai rappresentanti legali dei Comuni convenzionati in appositi incontri da tenersi presso le sedi municipali.

Articolo 7 (durata e cause di scioglimento)

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di cui all'art. 1, rinnovabile con espressa manifestazione di volontà degli organi competenti.

Non è ammesso il recesso in corso d'anno.

Tuttavia potrà essere risolta anticipatamente su richiesta dei singoli enti qualora si verificassero fatti od eventi sopravvenuti che impediscano la continuazione del rapporto convenzionato.

In tal caso i rapporti economici cesseranno e dovranno essere rimborsate le spese fino al momento della cessazione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Val di Nizza

Il Presidente dell'Unione Terre dei Maòaspina
